

CODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

(All.3)

CATEGORIA DI SOGGETTI	CODICE	SUB CODICE	TICKET PRESTAZIONI	TICKET FARMACI
-----------------------	--------	---------------	-----------------------	-------------------

1	Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad Euro 7000	E Condizioni Economiche	01	Esenti	Esenti
2	Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad Euro 7000 ed inferiore o uguale ad Euro 9000		02	€ 2,00 a ricetta più un ticket fino a € 36,15. Per costi superiori: +10% della differenza tra il costo degli accertamenti e la quota di € 36,15.	€ 0,50 a conf.
3*	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28/05/1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21/05/2001 n. 296)	O malattie croniche	da 02 a 56	Esenti per le prest. correlate	€ 0,50 a conf. per farmaci correlati
4*	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18/06/2001 n. 279	R malattie rare	da Aannn a Qannn	Esenti per le prest. correlate	€ 0,50 a conf. per farmaci correlati
5*	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 D.M. 18/05/2001 n. 279)		99	Esenti per le prestazioni finalizzate alla diagnosi e indagini genetiche	€ 2,00 a conf.
6	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 8° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01/02/1991 ed ex Legge 203/2000)	G Guerra	01	Esenti	Esenti Anche per farmaci di classe "C" con obbligo di ricetta medica
7	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 8 comma 2 lett. a del D.M. 01/02/1991)		02	Esenti per le prestazioni correlate alle patologie riconosciute.	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.

8	Grandi invalidi del lavoro-dall'80% al 100% di invalidità-(ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01/02/1991)	L lavoro	01	Esenti	Esenti
9	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3 - dal 67% al 79% di invalidità-(ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01/02/1991)		02	Esenti	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.
10	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa <2/3 - dall'1% al 66% di invalidità-		03	Esenti per le prestazioni correlate.	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.
11	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali		04	Esenti per le prestazioni correlate.	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.
12	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° cat. - titolari di specifica pensione-(ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01/02/1991)	S servizio	01	Esenti	Esenti
13	Invalidi per servizio appartenenti alle cat. dalla 2° alla 5° (ex art. 6 comma 1 lett c del D.M. 01/02/1991)		02	Esenti	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.
14	Invalidi per servizio appartenenti alle cat. dalla 6° alla 8°		03	Esenti per le prestazioni correlate.	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.
15	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D. M. 01/02/1991)	C civili	01	Esenti	Esenti
16	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D. M. 01/02/1991)		02	Esenti	Esenti
17	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3-dal 67% al 99% di invalidità-(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01/02/1991)		03	Esenti	€ 0,50 a conf. Per i farmaci correlati alle patologie.
18	Invalidi civili <di 18 anni con indennità di frequenza ex. Art. 1 Legge n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 124/98)		04	Esenti	Esenti
19	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi-con eventuale correzione-riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D. M. 01/02/1991-(ex art. 6 Legge n. 482/68 come modificato dalla Legge n. 68/99)		05	Esenti	Esenti
20	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)		06	Esenti	Esenti

21	Pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge n. 210 del 25/02/1992-danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati- (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs 124/98)	N Legge n. 210	01	Esenti	Esenti
22	Soggetti che abbiano subito ferite e lesioni in conseguenza di atti di terrorismo e di criminalità organizzata (art. 15 Legge 302/90)	V Vittime	01	Esenti	Esenti
23	Familiari di vittime di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice limitatamente a coniuge e figli ed in mancanza di questi, ai genitori (art. 9 Legge 206/04)		02	Esenti	Esenti
24	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) in epoca preconcezionale	M Maternità	00	esenti esclusivamente per le prest. di cui al prot. all. A del D.M. 10/09/98	€ 2,00 a conf.
25*	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) in gravidanza ordinaria		da 01 a 41	esenti esclusivamente per le prest. di cui al prot. all. B del D.M. 10/09/98	€ 2,00 a conf.
26	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) in gravidanza a rischio		50	esenti esclusivamente per le prest. di cui al prot. all. C del D.M. 10/09/98	€ 2,00 a conf.
27	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs 124/98)	D Diagnosi precoce	01	Esenti	—
28	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)-citologico		02	esenti esclusivamente per PAP-test ogni tre anni per donne fra 25 e 65 anni	—
29	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 lett. a della Legge 388/2000)-mammografico		03	esenti esclusivamente per Mammografia ogni 2 anni per donne fra 45 e 69 anni	—
30	Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 lett. c della Legge 388/2000)-colon retto		04	esenti esclusivamente per Colonoscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni e per soggetti a rischio	—

31	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione di organi e tessuti (ex art. 1 comma 5 lett. C del D.Lgs 124/98)	T Donazione	O1	esenti esclusivamente per le prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione	—
32	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione periodica di sangue (ex art. 1 comma 5 lett. C del D.Lgs 124/98)		O2	esenti esclusivamente per l'ECG.	—
33	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione da HIV (ex art. 1 comma 4 lett. B del D.Lgs 124/98-prima parte)	H infezioni da HIV-HCV	O1	esenti esclusivamente per gli accertamenti necessari a diagnosticare la malattia	—
34	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione da HCV		O2	esenti esclusivamente per gli accertamenti necessari a diagnosticare la malattia	—
35	Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)	F Detenuti	O1	Esenti	Esenti

NOTE

Nota (3 *)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice + subcodice) corrispondono alle prime tre cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN-dove N rappresenta un numero). Per le "Afezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia Ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare":0B02 per le "Malattie cerebrovascolari": 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene,vasi linfatici":0A31 per "Ipertensione arteriosa": 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo"

Nota (4 *)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+subcodice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (5 *)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del subcodice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (25 *)

Per le gravidanze fisiologiche sono concedibili, a carico del S.S.N., esclusivamente le prestazioni previste all'Al. B del D.M. 10/09/1998